

Reviviscenza e referendum abrogativo: una convivenza possibile? Commento a margine della sentenza 5/2015 della Corte costituzionale*

di Gianluca Marolda**

(16 Settembre 2015)

Indice 1. Il referendum sul riordino della geografia giudiziaria italiana al vaglio dell'ammissibilità -2. I quesiti dei Consigli regionali promotori-3. Il "mantra" della reviviscenza nella giurisprudenza pregressa della Consulta e il precedente della sentenza 12/2014 -4. Il caso concreto: quale soluzione sull'abrogazione di clausole "meramente abrogative"? La risposta negativa (e contraddittoria?) della Corte- 5. L'abrogazione referendaria e quella parlamentare: discriminazione giustificata? - 6. Il metodo del giudizio di ammissibilità referendario e l'ipotesi di sindacato preventivo di legittimità costituzionale sulla normativa di risulta

1. I vari provvedimenti, catalogati sotto l'egida della cd. "spending review", che hanno caratterizzato le politiche di bilancio e finanza pubblica nell'ancora attuale periodo di crisi economica, hanno interessato anche il tema della giustizia e, precisamente, della cd. "geografia giudiziaria". Con questa denominazione si fa riferimento alla ramificazione geografica dei distretti di Corte d'Appello e del numero dei tribunali di primo grado di giurisdizione ordinaria, in essi situati. Obiettivo dell'allora Governo Monti e dell'attuale Governo Renzi è stato quello di procedere a una riduzione degli uffici giudiziari ordinari tramite l'adozione di due rispettivi decreti legislativi: il d.lgs. 155 del 2012(su legge delega n.148/2011) e il d.lgs.14 del 2014(decreto correttivo sulla base della medesima delega). Nel primo si sono individuati i tribunali oggetto di chiusura, perché ritenuti troppo dispendiosi, data la "presunta" scarsità del numero di cause presenti in essi, mentre con il secondo è stata ridisegnata la conformazione dei distretti di Corte d'Appello e degli uffici dei pubblici ministeri a seguito dei "tagli" effettuati dal primo provvedimento con un'apposita tabella riepilogativa(cd. "Allegato A"), che appunto schematizzava quelli che erano i passaggi delle giurisdizioni dai tribunali aboliti a quelli ancora operativi, ridisegnati dal precedente provvedimento del 2012.

I decreti sono stati oggetto di due richieste di scrutinio referendario, dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale, presentate a distanza di un anno da 5 Consigli regionali: Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. Oggetto del presente lavoro è la sentenza (n.5 del 2015), inerente alla seconda delle due richieste di *referendum* che ha dichiarato l'inammissibilità dei quesiti su alcune disposizioni di entrambi i decreti. Numerosi sono stati gli interrogativi che ha suscitato questa decisione, investendo sia il tema dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo ex art. 75 Costituzione sia la teoria del generale del diritto; nello specifico è in rilievo il tema della reviviscenza della normativa e del *referendum*, che sembrava essersi risolto nel senso di una "convivenza" impossibile con la bocciatura dei quesiti nel 2012 sulla legge elettorale Calderoli e sullo stesso argomento nel 2014, e che con il caso concreto rischia, a parere di chi scrive, di riaprirsi, inserendosi sempre nel contesto della teoria generale del diritto oltre che di quello più propriamente costituzionale¹.

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Cfr. LUCIANI M. " La formazione delle leggi: il referendum abrogativo" in "Commentario alla Costituzione", a cura di BRANCA-PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna, 2005; RAFFIOTTA E. "Quale spazio per la reviviscenza di norme abrogate dopo la sentenza 13/2012?", Forum di Quaderni

2. I quesiti referendari presentati erano 3 e avevano oggetto solo alcune disposizioni dei decreti: l'intento, quindi, dei Consigli regionali è stato quello di effettuare il cd. "ritaglio". Vale a dire che non ci si è posti con la volontà di abrogare l'intera normativa, ma di abrogare "solo" alcune disposizioni. Questo perché queste disposizioni rappresentano clausole "meramente" abrogative: esse hanno la peculiarità di abrogare *tout court* le disposizioni precedenti senza "innovare" e, quindi, includere anche una disciplina sostitutiva. Nel caso concreto le clausole dei decreti inserite abolivano i tribunali e le procure, "senza" predisporre una regolazione "sostitutiva" che innovasse la materia e che quindi andasse a prevedere un nuovo disegno di geografia giudiziaria. Lo schema perseguito, quindi, è il seguente: si è voluto colpire una norma A (abolizione tribunali), che ha abrogato una norma B (precedente geografia giudiziaria) senza però introdurre una disciplina che aggiungesse o innovasse quella predisposta dalla norma B: la norma A ha quindi meramente "tolto" alcuni elementi della B. Il meccanismo della reviviscenza sarebbe scattato in questo frangente. Per i promotori, infatti, abrogare la norma A avrebbe avuto l'effetto di ripristino o di reviviscenza della norma B: questo particolare meccanismo sarebbe risultato, sempre secondo i promotori, l'unico plausibile sul piano pratico, poiché con la cessazione di A, proprio per la particolare natura di norma "meramente" abrogativa che, quindi, nulla ha disposto di nuovo rispetto a B, si sarebbe creato un vuoto normativo colmabile solo tramite il richiamare in vita la disciplina B², contenente il vecchio disegno di geografia giudiziaria.

Il Governo per il tramite dell'Avvocatura di Stato ha eccepito in giudizio la non sottoponibilità a *referendum* di disposizioni legislative "costituzionalmente necessarie", che assicurano in tal senso esigenze costituzionali per il mantenimento della continuità di organi e funzioni garantite costituzionalmente. Ma l'eccezione più forte e che ha rappresentato il vero ostacolo per i comitati promotori è stata l'indicazione della

Costituzionali, 2012; COCOZZA V. "Potere abrogativo del referendum e potere abrogativo del Parlamento", Politica e Diritto, 1981; CARNEVALE P. "La Corte e il referendum : un nuovo atto", Giurisprudenza Costituzionale, II, Giuffrè, Milano, 1993

² Analizzando lo specifico della richiesta dei promotori, il primo dei tre quesiti riguardava la richiesta di abrogazione delle disposizioni all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 155/2012, così come modificato dall'art.1 del d.lgs. 14/2014, che avevano abrogato la previsione di trenta tribunali, delle rispettive procure della Repubblica e di duecentoventi sezioni distaccate di essi: nello specifico le norme oggetto del referendum sono contenute nella tabella (Allegato A) del decreto del 2012, che individua gli uffici giudiziari da sopprimere, riportata poi in quello del 2014, che dispone i trasferimenti della giurisdizione delle cause ivi pendenti. Il secondo quesito era volto, come il primo, ad abrogare le succitate disposizioni, ma in questo frangente i promotori hanno limitato il raggio d'azione solo ad alcune righe, nello specifico limitatamente alle parole "tribunali e procure", quindi non alle sezioni distaccate come hanno fatto con il primo quesito. Qui, l'opera di ritaglio ha inteso di abrogare parzialmente alcune disposizioni: il risultato, però, non sarebbe cambiato in astratto poiché si è comunque cercato di colpire il nucleo duro, la *ratio* della disposizione meramente abrogativa, vale a dire la soppressione dei trenta tribunali e gli annessi uffici di procura.

Per quanto concerne, invece, l'ultimo quesito proposto, si assiste ad un'ancora maggiore sottigliezza rispetto al ritaglio del quesito precedente. Sono indicate, infatti, le stesse norme del secondo quesito, con un'aggiunta: la nuova Tabella A del decreto legislativo 14 del 2014, al comma 3 dell' art.1 del decreto legislativo 14/2014, che ha sostituito l'originaria tabella risalente al regio decreto n.12/1941. Si tratta dell'unica previsione che ha proceduto ad un'abrogazione sostitutiva di quella precedente, poiché rappresenta la clausola che ha previsto il nuovo disegno della geografia giudiziaria italiana. I promotori hanno, però, indicato nel quesito "solamente" la previsione del comma tre che ha abrogato la Tabella A del 1941, limitatamente alle parole nella parte in cui "prevedeva l'esistenza dei circondari dei tribunali soppressi".

“inidoneità” dello strumento referendario a porre in essere la reviviscenza delle normative abrogate dalla normativa in oggetto. Questo breve accenno è solo per indicare i due cardini sui quali ruota il caso in esame: da un lato le considerazioni sulla teoria generale del diritto della reviviscenza e della sua casistica, mentre dall’altro l’inidoneità del *referendum* come strumento “propositivo” di legislazione ordinaria che consentirebbe la reviviscenza nel caso concreto.

3. Prima di entrare nel vivo del ragionamento della Corte occorre delineare il quadro giurisprudenziale, nel quale i contenuti della decisione s’inseriscono.

Ciò che maggiormente si evince, ripercorrendo cronologicamente le sentenze che hanno avuto ad oggetto il tema del rapporto tra *referendum* abrogativo e reviviscenza, è che la Corte ha instaurato un filone giurisprudenziale avverso alla reviviscenza tramite *referendum*. Non è tuttora, quindi, considerato plausibile dai giudici sul piano giuridico che lo strumento referendario possa risultare idoneo a produrre gli effetti di ripristino: i promotori regionali hanno dovuto, quindi intraprendere una strada già in salita. In ordine cronologico si richiama la sentenza 40/1997, nella quale la Corte dichiarò inammissibile il *referendum* proposto dal Partito Radicale sulle disposizioni che disciplinavano l’insegnamento nelle scuole elementari tramite vari moduli pluridisciplinari, attribuiti a rispettivi docenti³. L’intento del quesito fu per l’appunto rappresentato dall’obiettivo di ottenere con l’abrogazione delle disposizioni oggetto il ripristino del cd. “maestro unico”. Il giudice costituzionale espresse a chiare lettere la non compatibilità dell’istituto della reviviscenza “[...]in simili ipotesi[...]”⁴, ma lo sancì in forma di *obiter dictum*⁵. Sempre la Consulta tre anni dopo nella sentenza 31/2000, ritenne inammissibile una richiesta di abrogazione referendaria del Testo Unico sull’Immigrazione per ottenere la reviviscenza della precedente normativa: la Corte, ponderando il fatto che la normativa precedente non fosse una disciplina organica e che il Legislatore del 1998 avesse predisposto il T.U. proprio per cercare di conferire organicità ad un settore, dove si dovette intervenire in base ad obblighi internazionali, rispose negativamente temendo un possibile vuoto che avrebbe minato il principio della certezza del diritto. Altre sentenze richiamate in forma di *obiter dicta*, sono i più recenti casi n.24 e 28/2011, dove si decise per l’ammissibilità del *referendum* sull’affidamento alla gestione di società private dei servizi pubblici essenziali, sul cd. “legittimo impedimento” e sul nucleare.⁶

Il richiamo più importante, che costituisce la colonna portante della motivazione della Corte, è però quello alla sentenza 13/2012, che dichiarò inammissibili i quesiti sulla legge elettorale n.270/2005(cd. legge Calderoli o “Porcellum”). La questione riguardò i quesiti volti ad abrogare alcune delle disposizioni della legge Calderoli, il cui

³ Per una ricostruzione storica molto dettagliata si rinvia a BARBERA A.-MORRONE A. “La Repubblica dei referendum”, Il Mulino, Bologna, 2005, pag.195; Cfr. BARBERA A. “Appunti per una discussione sul ripristino delle disposizioni abrogate”, Forum di Quaderni Costituzionali, 2011, pag.6; Cfr. MORRONE A. “Abrogazione e reviviscenza nella motivazione della sent.13/2012 della Corte Costituzionale”, Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2012, pag.127.

⁴ Cfr. Corte Cost., sent.40/1997, punto 2 Considerato in diritto.

⁵ Formalmente la vera ragione di tipo giuridico-costituzionale per l’inammissibilità del quesito fu la mancata chiarezza di quest’ultimo nella sua matrice razionalmente unitaria. Senz’altro, però, lo spettro della reviviscenza, che fu comunque colto di giudici, contribuì a sbarrare la strada alla tornata referendaria.

⁶ Cfr. MORRONE A., op. ult. cit., pag.127

intento fu la reviviscenza della precedente legge Mattarella.⁷ Si segnala in questa sede come si è di fronte non ad *obiter dicta*, ma ad un vero e proprio precedente che incorpora in sé numerose riflessioni e apprezzamenti di tipo giuridico sul tema in discussione, dato che la Corte ha effettuato (nel caso in esame) un integrale rinvio alle motivazioni della suddetta decisione. Vi è, infine, da segnalare il più recente tentativo di esperimento del procedimento referendario sulle norme di riforma della circoscrizione giudiziaria, rappresentato dalla sentenza n.12/2014. In quel frangente la Corte ha pronunciato l'inammissibilità dell'unico quesito proposto che aveva come oggetto le integrali disposizioni del dlgs.155/2012: l'intento dei promotori era di ottenere la reviviscenza della previgente disciplina, abrogata dal decreto. La bocciatura si basava su due motivi: 1. Abrogazione integrale di una legge costituzionalmente necessaria, in quanto di diretta attuazione degli art.101 e seguenti della Costituzione 2. Mancata omogeneità del quesito. Sotto entrambi i profili la Corte ha richiamato precedenti storici, ma, per ciò che più attiene al presente lavoro, sono, con riferimento al primo motivo, presenti i maggior profili di interesse. La Consulta ha richiamato, argomentando sul punto, la sentenza 29/1987: l'abrogazione della legge costituzionalmente necessaria (d.lgs. 155/2012), essendo volta all'integrale abrogazione della normativa, non avrebbe comportato una disciplina di risulta "auto-applicativa" che avrebbe coperto il vuoto legislativo. Aggiungendo (ma qui molto lapidariamente senza argomentare) che la reviviscenza non sarebbe potuta intervenire per l' "inidoneità" del referendum a produrla. Il richiamo a questo precedente risulta molto utile per comprendere qual è stata la necessità pratica per i promotori di incidere nei quesiti solo su quelle disposizioni di legge, che identificano la *ratio* di "mera abrogazione" e che con la loro caducazione avrebbero comportato il ripristino. Si sarebbe, così, almeno arginato l'ostacolo previsto dalla mancata presenza di una normativa di risulta auto-applicativa.

4. La Corte, quindi, risponde negativamente a tutti e tre i quesiti, confermando il suo *self restraint* in materia, ma rispetto ai casi precedenti, i giudici di Palazzo della Consulta non sono molto chiari proprio sul punto della reviviscenza, che scaturirebbe dai ritagli in questione, sebbene il disposto finale non cambi. Infatti, nel punto 5.2. vi è un inciso abbastanza equivoco, che potrebbe rivelarsi a metà strada tra una mera contraddizione in termini o a qualcosa di più simile ad un accenno di novità sul tema. I giudici dichiarano: "[...] deve ulteriormente rimarcarsi, sul piano generale, come l'unico significato attribuibile all'abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, che si limiti, pertanto, a prevedere che un'altra disposizione è abrogata, sia quello di rimuovere tale ultima abrogazione, di stabilire, cioè, che ciò che era stato abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad essere efficace. Ne consegue, dunque, che, come si è anticipato, alle tre richieste referendarie di abrogazione, integrale o parziale, delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012 non può attribuirsi altro significato e, quindi, altro scopo, che quello di restituire efficacia alle disposizioni, abrogate con la detta soppressione, che quegli uffici prevedevano[...]"⁸. La Corte, nonostante il disposto

⁷ Per un esaustivo approfondimento sul caso si rinvia ad AA.VV. "Nel limbo delle leggi-Abrogazione della legge Calderoli e reviviscenza della legge Mattarella?", Giappichelli, Torino, 2014.

⁸ Cfr. Corte Cost., sentenza n.5/2015, punto 5.2 Considerato in diritto. Da notare come nell'ordine logico degli argomenti inseriti in motivazione, la Corte immetta quest'inciso appena prima di indicare che l'art.75 della Costituzione non consenta di innescare il meccanismo della reviviscenza: quasi sembrerebbe a

finale e la susseguente inammissibilità, non ha potuto fare a meno di rimarcare che, sul piano della teoria generale del diritto, l'abrogazione delle dette clausole, oggetto di quesito referendario, non ha altro effetto che quello della "reviviscenza" delle normative abrogate, aderendo alla dottrina maggioritaria sul punto.

L'*iter* logico dei giudici costituzionali prosegue, poi, riportando sostanzialmente incisi degli *obiter dicta* precedenti ed alcuni stralci della sentenza sul *referendum* elettorale del 2012: essi stabiliscono che la reviviscenza non può essere ottenuta tramite *referendum*, poiché strumento di legislazione di tipo "negativo" e quindi inidoneo a porsi per la proposizione di nuove normative nell'ordinamento⁹. Ma con questo semplice richiamo i giudici sono caduti in evidenti punti di contraddizione, dato che, come si vedrà a breve, i precedenti richiamati (e soprattutto la sentenza 13/2012) racchiudevano contenuti diversi e argomenti diversi, ottenendo alla fine il paradossale effetto di aver amplificato le possibilità di arrivare in un futuro ad una giurisprudenza opposta a quella sin ora avuta su queste tematiche¹⁰.

5. Con la presenza da un lato di una ipotetica apertura sul tema e, d'altro canto, un disposto negativo conforme ai vari precedenti, ad una prima lettura ci si rende conto che il fulcro sta nel comprendere quanto veramente il *referendum* sia inidoneo a porre in essere la reviviscenza. Su quest'ultimo, quindi, gravano i veri profili di criticità, che caratterizzano la decisione in esame. Dalla risposta della Corte si evince che per "inidoneità" del *referendum* i giudici intendono che l'istituto è uno strumento di tipo "negativo"¹¹, nel senso di mera ablazione di norme primarie, e non "propositivo", quindi capace altresì di innovare nel quadro normativo dell'ordinamento giuridico. E' proprio questo l'inciso che si cercherà di confutare e lo si farà analizzando il "merito" e il "metodo" attraverso i quali la Corte è arrivata a questa statuizione. Partendo dal merito, si utilizzeranno sostanzialmente due argomenti: 1. Il ruolo giocato dal *referendum* abrogativo nell'ordinamento costituzionale 2. Sul piano tecnico-giuridico, il concetto di abrogazione da *referendum* rispetto a quella parlamentare.

Il primo punto rappresenta quello che è il ruolo costituzionale del *referendum* abrogativo nel nostro sistema giuridico ed è una considerazione spesso trascurata, ma che costituisce tuttora un punto di partenza imprescindibile per una discussione sull'effettiva resa costituzionale di quest'istituto di democrazia diretta. Presupposto è il collegamento tra *referendum* e sovranità popolare: legame che intende il primo concetto, una modalità di esercizio della seconda. La dottrina e la prassi politica italiana hanno individuato e individuano tuttora, infatti, che, non negando che il veicolo prioritario della

voler far notare all'interprete come si è giunti, nonostante il disposto negativo, a un'"apertura" almeno su questo punto, comunque molto importante.

⁹ Cfr. LUCIANI M., op.ult.cit. che nella dottrina è una delle voci di maggior rilievo sulla "forza di legge" di tipo solamente negativo del *referendum*; cfr. anche SORRENTINO F. "L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico italiano", Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 1972; cfr. anche RUOTOLO M. "Un'inammissibilità annunciata". Commento a prima lettura di Corte Costituzionale n.13/2012", 1/2012 Federalismi, 2012

¹⁰ Cfr. D'ATENA A. "Abrogazione ed effetto ripristinatorio", Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2012; cfr. GIUPPONI T.F. "Davvero inammissibile il referendum elettorale parziale? La sentenza. N. 13/2012 della Corte Costituzionale tra forma e sostanza", Forum di Quaderni Costituzionale, 2012; cfr. anche RUGGERI A. "Davvero inammissibili i referendum elettorali per la (supposta) impossibilità di "reviviscenza" della normativa previgente rispetto a quella oggetto di abrogazione popolare? Una prima lettura di Corte Costituzionale n.13/2012", Rubrica Studi e Commenti Consulta Online, 2012

¹¹ Cfr. Corte Cost. 5/2015, punto 5.4 considerato in diritto

sovranità popolare sia rappresentato dal Parlamento e dalle strutture politico-partitiche che lo compongono, l'art.75 sia un canale di partecipazione democratica e di funzione legislativa che concorre a quello dei partiti ex art. 49; la storia, infatti, insegna che l'art.75 ha sempre, progressivamente, cercato di rappresentare quegli interessi che compongono lo Stato Comunità. Esso, infatti, oltre ad avere fisiologicamente una struttura piena di interessi particolari, è spesso connesso agli eventi storico-politici e in queste dinamiche scaturiscono sempre interessi mutevoli, che difficilmente possono trovare soddisfazione esclusiva all'interno dei partiti e del Parlamento. Con ciò non si vuol negare la primarietà dell'istituzione parlamentare come centro politico degli interessi istituzionali e sociali, ma semplicemente rimarcare la non esaustività e di far evincere come l'espressione della sovranità popolare italiana si articoli in numerosi profili che debbono trovare attuazione in altrettanti epicentri¹².

Il *referendum* è quindi l'altro piatto della bilancia di un compromesso politico all'interno della variegata "unità" della sovranità popolare italiana, nel senso che esso contribuisce a rendersi partecipe di un processo di dialettica tra i vari strumenti di rappresentanza degli interessi democratici del Paese, assieme al Parlamento e al sistema politico-partitico che lo compone. Si potrebbe dire, quindi, che il *referendum* concorre per il tramite dell'esercizio di funzione legislativa all'indirizzo politico in maniera inversamente proporzionale al Parlamento: non si parla qui di un intervento di "creazione", che permane a primario appannaggio degli organi di indirizzo politico, ma di un intervento di "condizionamento"¹³ nelle scelte decisionali o in funzione di stimolo, benché, spesso, negli ultimi venti anni si sia rafforzato l'obiettivo di porre in essere uno strumento di controllo politico anche "oppositivo"¹⁴. Questo per dire che quella possibilità di "condizionamento", che è rappresentata dalla potestà legislativa "ablativa", possiede grazie alla legittimazione democratica collegata direttamente al principio di sovranità popolare, una "*voluntas abrogandi*", che presenta una dignità politica "pari" a quella parlamentare, espressa nella legge ordinaria¹⁵.

Per quanto riguarda il secondo argomento, ci si concentra sul punto dolente della sentenza in esame: il collegamento tra reviviscenza ed abrogazione referendaria.

¹² Non è un caso il grande *exploit* dei movimenti referendari dagli inizi degli anni 90, che hanno segnato il passaggio epocale dalla cd. "Prima" alla "Seconda" Repubblica. Sul punto cfr. BARBERA A.-MORRONE A., op. ult. cit.

¹³ Cfr. COCOZZA "V. "Potere abrogativo del referendum e potere abrogativo del Parlamento", Politica e Diritto, Il Mulino, Bologna, 1981, pag.516; cfr. MORTATI C. "Istituzioni di Diritto Pubblico", CEDAM, Padova, 1958, pag.462 e ss.; SORRENTINO F. " Effetti dell'abrogazione legislativa delle norme sottoposte a referendum", Studi Parlamentari e Politiche Costituzionali, n.14, Roma, 1971, pag.32; anche se con molte più riserve LUCIANI M. op. ult. cit., pag. 614 e ss.

¹⁴ Cfr. COCOZZA, op. ult. Cit.; cfr. anche SANDULLI A. "Legge, forza di legge, valore di legge" , Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 1957

¹⁵ Per non perdere di aderenza con la realtà questo significato ha altissimo valore. La volontà di abrogare una normativa per porsi non solo in contrasto, ma anche in stimolo o promozione di un'attività legislativa più vicina ai compositi interessi del corpo sociale, non può ricevere una presunzione di inferiorità alla *voluntas* insita nella *lex* del Parlamento, pur con le sue particolarità e con i suoi limiti politici e costituzionali.

Abrogazione, secondo autorevole dottrina¹⁶, è un concetto che identifica sul piano della teoria generale del diritto la “cessazione” dell’efficacia delle norme della legge, nel senso di cessazione dell’efficacia della norma abrogata dall’entrata in vigore di quell’abrogante: s’interviene, quindi sulle “disposizioni” e cioè sul contenitore delle prescrizioni (le norme). Per concretizzare tutto ciò, occorre che sia presente l’esercizio di un potere di tipo legislativo, che produca un atto legislativo che comporti la cessazione dell’efficacia della disposizione in oggetto. Per inferenza da quest’astrazione al caso concreto, si è evidenziato in precedenza come il *referendum* rappresenti senza dubbio quel potere giuridico espressivo di potestà legislativa: l’approvazione dei quesiti e la susseguente normativa di risulta sostanziano l’atto che comporta la caducazione della normativa oggetto¹⁷. La ricostruzione può sembrare *ictu oculi* banale, ma se si persiste nell’analisi degli effetti abrogativi, ci si rende conto che dalla semplicità del ragionamento derivano importanti risultati. L’effetto che si è cercato di ottenere dall’abrogazione è, come già detto la reviviscenza. Mutuando dalla dottrina maggioritaria, essa viene invocata dai promotori perché è ritenuta l’unica risultanza plausibile sul piano logico e pratico: con ciò s’intende che l’abrogazione di una norma meramente abrogativa cancella “l’effetto abrogativo” di quest’ultima con la conseguenza che logicamente non si potrebbe avere altro effetto che la reviviscenza. Verrebbe altrimenti frustrato lo stesso scopo pratico (anche quindi la ragion d’essere) di una simile abrogazione¹⁸. Basandosi su quanto detto, resta poi da chiedersi: qual è il valore dell’effetto abrogativo del “legislatore” referendario rispetto a quello parlamentare?

Il Parlamento, generalmente, dispone, nel senso che modifica e quindi innova: il *referendum* toglie, ma, logicamente, il mero togliere non è nient’altro che un “diverso” esercizio di disposizione e modifica dell’ordinamento. Infatti, il disporre in negativo (*referendum*) è comunque esercizio di una potestà che comporta, indirettamente, un “togliere” che va a modificare l’ordinamento giuridico e si possono attivare di riflesso meccanismi modificativi di altre disposizioni e norme rispetto a quelle oggetto dell’abrogazione specifica ed è una conclusione che sul piano logico-giuridico non dovrebbe essere in dubbio¹⁹.

Si dovrebbe, quindi, prescindere dalla fonte (legge parlamentare o *referendum*) che pone in essere l’abrogazione innanzitutto, poiché ogni atto, dunque, o provvedimento legislativo, in quanto emanazione e concreta realizzazione di quella funzione legislativa, se proviene da parte degli organi competenti (e si è visto che non sussistono dubbi sulla legittimazione del *referendum* sul punto), ha la stessa capacità di costituire e innovare

¹⁶ Cfr. PUGLIATTI “ Abrogazione. Teoria generale e abrogazione degli atti normativi”, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1958, pag.153, cfr. GIACOBBE G. “ Reviviscenza e quiescenza”, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1988, pag.13

¹⁷ Cfr. SANDULLI A., op. ult.cit.; cfr. SORRENTINO F. “ Effetti dell’abrogazione legislativa delle norme sottoposte a referendum”, Studi Parlamentari e Politiche Costituzionali, n.14, Roma, 1971; “L’abrogazione nel quadro dell’unità dell’ordinamento giuridico italiano”, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 1972; Cfr. anche GIANNINI M.S. “ Problemi relativi all’abrogazione delle leggi” , Padova, 1942

¹⁸ Cfr. PUGLIATTI S., op. ult. cit., pag.153, cfr. GIACOBBE G., op. ult. cit., pag.13

¹⁹ Cfr. CRISAFULLI V. “Lezioni di Diritto Costituzionale- l’ordinamento costituzionale italiano(Le fonti normative) ”, vol.2, CEDAM, Padova, 1993, pag. 114 e ss.; cfr. D’ATENA A., op. ult. cit. pag.118; Cfr. MORRONE A. op. ult. cit., pag.125; Cfr. NOCILLA D. “Discutere ed argomentare migliora la qualità delle decisioni. Riflessione su abrogazione leggi costituzionalmente necessarie”, Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 633

l'ordinamento giuridico²⁰. Se quanto detto si suppone sia vero, si potrebbe allora dire che, sul piano logico, la differenza con il legislatore parlamentare inerisce, come anche illustrato da autorevole dottrina²¹, solamente ai “mezzi” e non al risultato: il *discrimen* (se proprio così lo si vuol definire) non è l'effetto abrogativo ma la “modalità” attraverso la quale lo si ottiene.

In sintesi, si potrebbe affermare che si è di fronte, come accennato in premessa, ad una questione riconducibile alle categorie del merito e del metodo: l'ipotesi formulabile è che la Corte in questo frangente abbia considerato un problema di metodo, e cioè la modalità di incidenza sulle norme dell'ordinamento, come in realtà una questione di merito inerente al risultato dell'effetto abrogativo. In altre parole la Corte ha considerato il “limite” del *referendum* del mero togliere come un limite riferibile “ai risultati” ottenibili sul piano degli effetti abrogativi. Ma, come si è cercato di far evincere, così facendo, si è andato ad incidere sulla teoria generale del diritto. Se si parla anche con riferimento allo strumento referendario di abrogazione come “disporre diversamente” ed esercizio, quindi, di potestà normativa, sarebbe logico identificare i limiti sul metodo con il merito? Ragionando così, si preclude senza dubbio al *referendum* la reviviscenza, ma soprattutto si aziona l'effetto di togliere ad un esercizio di potestà normativa la possibilità in sé “fisiologica” di far scattare automatismi propri dell'ordinamento giuridico: il *referendum* può operare “solamente” facendo leva su questi automatismi (reviviscenza). E', quindi, una questione di metodo, di mezzi per porre in essere l'abrogazione, e, in quanto tale, diversa e che non può fondare la preclusione per l'istituto dell'art. 75 Costituzione di poter ottenere i medesimi effetti abrogativi di una legge parlamentare.

Considerazioni identiche si possono elaborare anche su un altro profilo, quello soggettivo o dell'intenzione del legislatore (referendario). La dottrina ha sempre percorso in tal senso due strade, definendo che la reviviscenza si potrebbe avere per: 1. Volontà presunta del legislatore di ripristinare le precedenti disposizioni 2. Ripristino della norma abrogata grazie ad una sorta di rinvio per *relationem* della disposizione abrogante che elimina la clausola meramente abrogativa. La prima teoria fa riferimento alla concezione dell'abrogazione come causa di cessazione o, meglio, di “delimitazione” temporale dei suoi effetti, mentre la seconda è una sorta di artificio, utilizzato da chi ritiene che in realtà l'abrogazione comporti l'“estinzione” delle norme colpite. A prescindere dalla percorribilità o meno di una o dell'altra, emerge comunque l'“intenzione” del legislatore come elemento imprescindibile nel determinare la reviviscenza o meno: percorrendo, quindi, sia l'una sia l'altra strada per ottenere il ripristino occorre la presenza di una *voluntas*, che, nel caso del *referendum*, è la “volontà” del comitato promotore. Dato per assodato tutto ciò, se, allora, si parla di abrogazione referendaria come disporre “diversamente” (che include anche la *voluntas*) e, come si è visto poc'anzi, il valore normativo di essa per la teoria generale del diritto è pari a quella parlamentare, si potrebbe escludere che il *referendum* non possa porre in essere gli effetti di ripristino, anche se provvisto di una *voluntas* che fonda la richiesta insita nei quesiti? La risposta è chiaramente negativa, in base agli argomenti tanto sul concetto di abrogazione (quindi sull'oggetto della richiesta di *referendum* e sui suoi effetti) e quanto sull'intenzione dei promotori, dai quali si evincerebbe come la

²⁰ Cfr. PUGLIATTI S., pag.4-5; cfr. SANDULLI, op. ult. cit.

²¹ Cfr. nota 19

perseguibilità della reviviscenza appartenga tanto al Parlamento quanto al *referendum*. Persiste sull'intenzione, però, ancora una interrogativo: perché malgrado ciò che si è detto su di essa, il *referendum* è, in questo caso, inidoneo? Si potrebbe rispondere che, in base a quanto evidenziato in merito all'oggetto della domanda, l'aver considerato le diverse metodologie per arrivare all'abrogazione tra i due legislatori citati come elementi di discriminazione sul piano degli effetti abrogativi ha completamente "assorbito" le questioni inerenti all'*intentio*: la Corte non ha dato, quindi, rilievo a questi elementi, considerando il problema solo da un profilo e ritenendolo bastevole per fondare l'inammissibilità.

6. Date le risultanze dell'analisi sulla natura dell'abrogazione referendaria, occorre prima di incrociare le considerazioni raccolte, considerare il "metodo" della decisione. Emerge, sul punto, innanzitutto un rilievo importante che, in una sorta di effetto domino, è la sorgente di tutti gli altri punti meritevoli di riflessione: la struttura della motivazione. Come già segnalato in precedenza, la Corte argomenta laconicamente tramite meri "rinvii" ad alcuni suoi precedenti, di cui la maggior parte sono *obiter dicta*, mentre l'unico rinvio ad una decisione nell'interezza delle sue motivazioni è alla sentenza 13/2012.

Ora, presupponendo che l'utilizzo del rinvio a dei precedenti per fondare una motivazione implichi l'esistenza di un'analogia e quindi di un'*eadem ratio decidendi*, si vogliono qui segnalare solamente due problematiche: 1. Il rinvio sugli *obiter* è quantomeno discutibile non essendo il nostro ordinamento imperniato sul principio dello *stare decisis*, tipico degli ordinamenti di *common law* anglosassoni e, se questo vale per i principi delle motivazioni, *a fortiori* vale per gli *obiter dicta* sui quali una decisione giurisprudenziale non si fonda. 2. Un'*eadem ratio decidendi* non sussiste nemmeno nei confronti del rinvio alla sentenza 13/2012, poiché all'*eadem* andrebbe sostituito un "*simil*". Ora, si è poc'anzi detto *simil*, poiché si ritiene che i due casi presentino profili analoghi ma assolutamente non identici al punto di lasciare che uno costituisca il fondamento centrale delle motivazioni dell'altro. Nella sentenza sulla legge Calderoli la Corte costruì l'inammissibilità del *referendum*, facendo leva su un argomento centrale: i giudici in quell'occasione confutarono l'idea che il nostro ordinamento giuridico presentasse una struttura "stratificata", nel senso che le norme abrogate fossero quiescenti per poi ritornare in vigore tramite la reviviscenza all'abrogazione della norma abrogante precedente²². La Corte accolse, quindi, la visione "opposta", che identifica l'abrogazione come dotata di un'efficacia "estintiva" della normativa oggetto e non come causa di cessazione di efficacia della norma, solo nella sua delimitazione temporale e, quindi, "quiescente"²³. Ora, tale conclusione stride e non poco con i rilievi della sentenza del 2015, che ha utilizzato questa *ratio decidendi* per il caso concreto: infatti, come si è visto nel punto 5.2 delle motivazioni, la reviviscenza delle norme abrogate da clausole meramente abrogative è l'unica soluzione al caso di specie secondo la teoria generale del diritto e, su tale profilo, quest'ammissione "astrattamente" non può sposarsi con una concezione diametralmente opposta a quella della sentenza 13/2012. Si può far rivivere ciò che è estinto? Si può, invece, ottenere il medesimo effetto su ciò che risulta all'opposto "quiescente", perché delimitato nei suoi effetti sul piano

²² Per una lettura di orientamento favorevole alla decisione citata cfr. RUOTOLO M. op. ult. cit.; cfr. anche TRUCCO L. "Note minime sul "prima e sul dopo" la sentenza della Corte Costituzionale n.13/2012 di inammissibilità dei referendum in materia elettorale", Forum di Quaderni Costituzionali, 2012, pag. 13

²³ Tesi sostenuta in dottrina da DONATI D. "Abrogazione delle leggi", in "Scritti di diritto pubblico", CEDAM, Padova, 1966

cronologico? Decisamente e logicamente, delle due la seconda, ma la Corte le ha scelte entrambe e, senza dubbio, *tertium non datur*.²⁴ Senza poi contare, per chiudere, che la Corte ha compiuto un *overruling* nitidissimo (nella sentenza 13/2012) dalla sua concezione in tema di abrogazione, prospettata nella decisione n.49/1970, dove espressamente i giudici indicarono che l'abrogazione "[...]non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l'applicabilità[...]": questo tanto per rilevare come sarebbe necessaria sul punto una giurisprudenza più lineare, dato che si tratta di temi che afferiscono alla teoria generale del diritto e, di riflesso, al principio della sua "certezza".²⁵

Anche nella prospettiva del metodo della decisione persistono questioni in tema di intenzione dei promotori oltre a quelle, di cui già si è discusso riguardo al merito: in quest'ultima ottica si è evidenziato come questi rilievi non siano stati scrutinati approfonditamente e si vedrà come anche nel metodo del giudizio di ammissibilità si riscontrino considerazioni analoghe

Occorre rimarcare, innanzitutto, come dalla stessa giurisprudenza pregressa della Corte sull'ammissibilità referendaria si desuma una grande valorizzazione di questi elementi soggettivi. Per citare uno dei tanti casi possibili, la Consulta con riferimento ai quesiti sull'affidamento in gestione del servizio idrico nazionale nella motivazione ha rilevato come imprescindibile requisito per la ammissibilità sia, soprattutto in caso di ritagli come questo in esame, "[...]l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo, cioè la puntuale *ratio* che lo ispira, in quanto dall'inciso proposto per l'abrogazione è dato trarre con evidenza «una matrice razionalmente unitaria»[...]".²⁶ Si è citato questo passaggio poiché è riferibile a una situazione dove era stato fatto un ritaglio e la Corte ha fatto notare che ai fini dell'ammissibilità l'unica cosa dalla quale non si poteva prescindere era l'aver fatto rilevare in maniera coerente, omogenea e chiara il "fine intrinseco alla richiesta". A *fortiori*, perciò, con un quesito manipolativo dovrebbe essere ancor più rigoroso l'ancoraggio a questi requisiti, poiché ne varrebbe dell'intelligibilità o meno dell'opzione da proporre agli elettori. Il fatto che la Corte abbia in passato concesso l'ammissibilità a richieste di questo tipo, facendo leva su questi elementi soggettivi, pone molte questioni su come poi sia avvenuto lo scrutinio in questo caso e su come in futuro la Corte deciderà di muoversi in questo giudizio. Più che altro la motivazione poteva essere costruita in maniera diversa visti i numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato il punto in esame. Sorge quindi un interrogativo: la Corte avrebbe potuto ricostruire il principio abrogativo in altro modo? Avrebbe potuto far rilevare maggiormente l'intenzione dei promotori non ancorandola all'oggetto, ma usandola come "veicolo" per arrivare al principio? Come già rilevato precedentemente, la Corte, infatti, non ha considerato l'elemento soggettivo come ha sempre fatto e l'ha ritenuto assorbito dai dati "oggettivi" della normativa da abrogare e ai suoi possibili

²⁴ Cfr. GIACOBBE G., op. ult. cit. pag. 5 e ss. PUGLIATTI, op. ult. cit., pag. 4, CRISAFULLI, op. ult. cit., pag. 191 e ss. e MORRONE, op. ult. cit., pag. 122; Quest'ultimo sarebbe maggiormente favorevole ad un utilizzo del termine "ripristino" al posto di reviviscenza, poiché quest'ultimo rischierebbe di ingenerare confusione, dato che sul piano semantico si ricollegerebbe più ad un effetto opposto ad una "estinzione" della norma.

²⁵ Per un'analisi maggiormente approfondita su questa giurisprudenza si rinvia a BARBERA A. "Appunti per una discussione sul ripristino di disposizioni abrogate", Forum di Quaderni Costituzionali, 2011.

²⁶ Cfr. Corte Cost. sentenza n.26/2011, punto 5.2 motivazioni. Cfr. anche sentenze n.16/1978, 27/1981, 29/1987 e 31/1993

effetti sul piano giuridico. Se i giudici fossero stati, anche sul piano metodologico, coerenti con i propri precedenti, avrebbero considerato diversamente il problema: come rilevato da autorevole dottrina, l'intenzione dei promotori rappresenterebbe in sinergia con l'oggetto quello che è definito il "principio abrogativo" della richiesta. L'intento è, infatti, quel criterio guida, quel filtro attraverso il quale il quesito nel suo oggetto va letto e interpretato: da lì si ricava il principio e, quindi, il vero punto da dichiarare ammissibile o meno²⁷. La Corte ha ancorato l'intento agli effetti che potrebbero scaturire da un'analisi sulla normativa oggetto senza individuare un principio abrogativo che sarebbe stato: quale geografia giudiziaria mantenere. Probabilmente i giudici non sarebbero arrivati ad un nulla osta dei quesiti, ma, giudicando su questo principio e non solo sulla reviviscenza o meno, avrebbero potuto far rilevare, come già fatto in passato dopo aver ricostruito il principio abrogativo, che la normativa di risulta avrebbe trovato ostacoli in questioni logistiche, pratiche o ancora, molto più semplicemente, nel ruolo del Parlamento come unica istituzione nell'adottare le leggi. Si sarebbe avuta, così, una pronuncia che quantomeno sul metodo avrebbe rispecchiato coerentemente tutta la giurisprudenza sullo scrutinio di ammissibilità referendaria: poi magari nel merito si sarebbe potuto comunque opinare, come si è cercato di fare, sul tema della reviviscenza, ma senz'altro dalla prospettiva metodologica il ragionamento dei giudici sarebbe stato molto chiaro e coerente. Rimane quindi una questione: che peso, quindi, ha il requisito soggettivo, attualmente, nello scrutinio di ammissibilità e nella corretta ricostruzione del principio abrogativo dei quesiti? E' una domanda dalla cui risposta il futuro del *referendum* dipenderà molto.

Tirando le somme finali, a parere di chi scrive, si può formulare un'ipotesi: il giudizio di ammissibilità potrebbe essere sconfinato in una sorta di scrutinio di legittimità costituzionale "preventivo" sull'eventuale normativa di risulta. La Consulta può aver riscontrato, ipoteticamente, che ammettere la possibilità di far introdurre una normativa di risulta del genere avrebbe richiesto un'operazione di bilanciamento di due interessi costituzionalmente rilevanti. Il primo, che è quello che rappresenta l'opzione politica intorno alla normativa oggetto di quesito referendario, e cioè l'art.81, novellato dalla legge costituzionale 1/2012, o "principio di equilibrio di bilancio", e il secondo, che rappresenterebbe l'intento dei comitati promotori, vale a dire l'art.24 della Costituzione, primo comma, inteso diritto "a un giudice" per la tutela dei propri diritti e interessi lesi²⁸.

²⁷ Cfr. MORRONE A. "Ammissibili i quesiti elettorali sulla legge 270/2005. Ragionamenti intorno alla giurisprudenza costituzionale", Forum di Quaderni Costituzionali 2011, pag.4-7

²⁸ Sembra abbastanza evidente che comunque si avrà una compressione se non proprio una lesione, dato che il ridisegno della geografia giudiziaria italiana non ha, nei fatti, tenuto conto del panorama giudiziario italiano, soprattutto nelle aree del Sud, da dove, guarda caso, provengono i 5 Consigli regionali proponenti. Un contesto che con il ridisegno ha comportato la soppressione di numerosi tribunali in territori lontanissimi in termini di distanza e difficilmente collegati tra loro dal distretto di Corte di Appello di riferimento o dalla sezione rimasta in vita più vicina in linea d'aria. In questi ultimi è stata concentrata la maggior parte dei giudizi. Senza contare, inoltre che numerose sezioni soppresse contenevano un numero molto ampio di ricorsi pendenti e per le difficoltà logistiche di collegamento con le sezioni di affido gli operatori giuridici lamentano una lesione concreta dei loro diritti ed interessi costituzionali afferenti all'art.24. Un recente rapporto dell'ANF del Maggio 2014(Associazione Nazionale Forense) illustra che il numero di fascicoli nei soli tribunali minori da spostare nelle sezioni rimaste in vita ammonta circa a 200.000 ed il numero si riferisce "solamente" ai tribunali minori. Mentre per le sezioni maggiori il numero potrebbe addirittura triplicare: statistiche che dovrebbero far comprendere come il peso del bilanciamento sul punto sia molto più gravoso di quello che possa sembrare.

L'esito di questo bilanciamento è stato chiaramente in favore dell'art.81, ma difficilmente vi sarebbe stato un risultato diverso, poiché il contesto, entro il quale il caso concreto s'inserisce, imporrebbe a rigore di logica un ordine di "precedenza" degli interessi in gioco. Infatti, in un quadro di profonda crisi economica e crisi anche istituzionali la logica di contenimento della spesa e di irrigidimento degli strumenti di finanza pubblica (art.81 Costituzione) fonderebbero un "presupposto di legittimità costituzionale" sulla produzione legislativa, che la Corte attua nel bilanciamento dei vari valori ed interessi costituzionali. E' una questione sempre più attuale, che porta a decisioni sofferte, ma al tempo stesso molto complesse e difficilmente interpretabili se non tenendo ben presente il contesto nel quale operano²⁹. Forse, però, la Corte avrebbe potuto fondare semplicemente l'inammissibilità, puntando sul fatto che l'oggetto è una legge collegata a quella di bilancio, come d'altronde i decreti indicavano nella dicitura "*spending review*" e quindi azionare il limite esplicito dell'art.75: sarebbe stata un'opzione, come per l'intento dei promotori, che avrebbe fatto vincere con chiarezza il contesto in cui la decisione operava.

In conclusione, senza dubbio si è di fronte ad una situazione che potrebbe rappresentare, nonostante tutto, molte novità. Da un lato sul tema della reviviscenza, dato l'esame della motivazione, è come se si fosse chiusa una porta (ammissibilità) e al tempo stesso aperto uno spiraglio di un portone (reviviscenza), malgrado comunque la permanenza dell'inammissibilità e il postulato dell'incompatibilità tra *referendum* e reviviscenza. D'altro canto, poi, permangono alcune perplessità (metodo nel giudizio di ammissibilità referendaria), sulle quali bisognerà ancora interrogarsi per arrivare a delle risposte.

Bibliografia

AA.VV. *"Nel limbo delle leggi-Abrogazione della legge Calderoli e reviviscenza della legge Mattarella?"*, Giappichelli, Torino, 2014;

BARBERA A. *"Le motivazioni del nuovo referendum maggioritario" in " Verso il bipolarismo in Italia: referendum elettorale, riforme costituzionali e partiti politici"*, a cura di MANTINI, Maggioli 1999; *"Appunti per una discussione sul ripristino di disposizioni abrogate"*, Forum di Quaderni Costituzionali, 2011;

BARBERA A.-MORRONE A. *"La Repubblica dei referendum "*, il Mulino, Bologna, 2005

BARTOLE S. *" Coerenza dei quesiti referendari e univocità della normativa di risulta"*, Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 1991;

CARNEVALE P. *"La Corte e il referendum : un nuovo atto"*, Giurisprudenza Costituzionale, II, Giuffrè, Milano, 1993;

COCOZZA V. *"Potere abrogativo del referendum e potere abrogativo del Parlamento"*, Politica e Diritto, Il Mulino, Bologna 1981;

CRISAFULLI V. *"Lezioni di Diritto Costituzionale"*, CEDAM, Padova, 1971;

²⁹ Cfr. Corte Cost. sent.10/2015 e sent.70/2015; Cfr. MORRONE A. "Il bilanciamento nello Stato Costituzionale", Giappichelli, Torino, 2014

D'ATENA A. *"Abrogazione ed effetto ripristinatorio"*, Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2012;

DONATI D. *"Abrogazione delle leggi"*, in *"Scritti di diritto pubblico"*, CEDAM, Padova, 1966;

GIACOBBE G. *"Reviviscenza e quiescenza"*, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1958;

GIANNINI M.S. *"Problemi relativi all'abrogazione delle leggi"*, Padova, 1942;

GIUPPONI T.F. *"Davvero inammissibile il referendum elettorale parziale"? "La sentenza N. 13/2012 della Corte Costituzionale tra forma e sostanza"*, Forum di Quaderni Costituzionale, 2012;

LUCIANI M. *"La formazione delle leggi il referendum abrogativo"* in *"Commentario alla Costituzione"*, a cura di BRANCA-PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna, 2005;

MODUGNO F., *"Abrogazione"*, Enciclopedia giuridica, vol. I, Treccani, 1988;

MORRONE A. *"La legge vigente e il sindacato dell'Ufficio Centrale sul referendum"*, Quaderni Costituzionali, n.2, Bologna, 1999; *"L'ammissibilità del referendum elettorale alla luce della giurisprudenza della Corte"*, in *"Verso il bipolarismo in Italia: referendum elettorale, riforme costituzionali e partiti politici"*, a cura di MANTINI, Maggioli, Rimini, 1999; *"Ammissibili i quesiti elettorali sulla legge 270/2005. Ragionamenti intorno alla giurisprudenza costituzionale"*, Forum di Quaderni Costituzionali 2011; *"Abrogazione e reviviscenza nella motivazione della sent.13/2012 della Corte Costituzionale"*, Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2012; *"Il bilanciamento nello Stato Costituzionale"*, Giappichelli, Torino, 2014

MORTATI C. *"Istituzioni di diritto pubblico"*, CEDAM, Padova, 1976;

NOCILLA G. *"Discutere e argomentare migliora la qualità delle decisioni". Riflessione su abrogazione leggi costituzionalmente necessarie"*, Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2012;

PACE A. *"Inammissibilità del referendum sulla caccia per incoerenza o per eccessiva elaboratezza del quesito"*, Giurisprudenza Costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 1981;

PALADIN L. *"Le fonti del diritto italiano"*, il Mulino, Bologna, 1996;

PIZZORUSSO A. *"Vuoti legislativi e reviviscenza di norme abrogate con referendum"*, Foro Italiano, I, Giuffrè, Milano, 1978;

PUGLIATTI S. *"Abrogazione degli atti normativi"*, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1958;

RAFFIOTTA E. *"Quale spazio per la reviviscenza di norme abrogate dopo la sentenza 13/2012?"*, Forum di Quaderni Costituzionali, 2012;

RUGGERI A. *"Davvero inammissibili i referendum elettorali per la (supposta) impossibilità di "reviviscenza" della normativa previgente rispetto a quella oggetto di abrogazione popolare? Una prima lettura di Corte Costituzionale n.13/2012"*, Rubrica Studi e Commenti Consulta Online, 2012;

RUOTOLO M. *"Un'inammissibilità annunciata. Commento a prima lettura di Corte Costituzionale n.13/2012"*, 1/2012 Federalismi, 2012;

SANDULLI A. *"Legge, forza di legge, valore di legge"*, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 1957;

SORRENTINO F. *"Effetti dell'abrogazione legislativa delle norme sottoposte a referendum"*, Studi Parlamentari e Politiche Costituzionali, n.14, Roma, 1971;
"L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico italiano", Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 1972;

TRUCCO L. *"Note minime sul "prima e sul dopo" la sentenza della Corte Costituzionale n.13/2012 di inammissibilità dei referendum in materia elettorale"*, Forum di Quaderni Costituzionali, 2012;

** Dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso l'Università degli studi di Bologna